REGOLAMENTO (CEE) N. 747/70 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 24 aprile 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	**0**	0	0	0,65
10.02	Segala	**0**	0,20	0,20	0
10.03	Orzo	**0**	**5,00**	5,00	8,30
10.04	Avena	0	**0**	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	**0**	**0**	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	**0**	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	4,50
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,890	0,890	1,477	1,477
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,665	0,665	1,104	1,104
11.07 B	Malto torrefatto	**0**	0,775	0,775	1,287	1,287